



Corciano, 18.03.2025

All'Illustrissimo Sindaco del Comune di Corciano
Al Segretario Comunale
Ai responsabili dell'area di pertinenza

**INTERROGAZIONE: sentenza Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria -
ITALGEST**

Considerato che:

- Con due diverse istanze (interrogazione consiliare del 14.11.2019 ed interrogazione a risposta scritta del 8.06.2020) la sottoscritta, informata dell'esistenza di un ricorso dinanzi al TAR Umbria, promosso contro il Comune di Corciano da parte della Società Italgest s.r.l Unipersonale in Liquidazione per gravissime negligenze ed omissioni nell'esecuzione della Convenzione Urbanistica 27/05/2009 relativa ad "attuazione piano lottizzazione località Capocavallo" nonché della presentazione di un esposto dinanzi alla Procura della Repubblica da parte del Liquidatore della suddetta Società in relazione alla medesima vicenda, intuendo le possibili conseguenze che la suddetta situazione avrebbe potuto determinare, chiedeva una serie di chiarimenti.
- Le suddette istanze venivano riscontrate dall'Assessore competente (dapprima nel Consiglio Comunale del 28.11.2019 e poi con nota prot. 0023910 del 30.07.2020) il quale, rilevata la necessità di mantenere la segretezza e la riservatezza sulla strategia difensiva dell'Ente, al fine di non pregiudicarne gli interessi, e facendo generico riferimento ad una serie di circostanze che sarebbero state portate al vaglio dell'autorità giudiziaria, ribadiva la correttezza dell'operato del Comune di Corciano, affermando che *"l'attività condotta dal*

Comune di Corciano, in forza dei provvedimenti deliberati, adottati e trasmessi a controparte, ha consentito all'amministrazione scrivente di porre in atto tutte le procedure di legge necessarie alla messa a disposizione delle aree utili alla realizzazione da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui all'art. 3) lett. A) della Convenzione. Al contrario, la lottizzante non ha adempiuto ai propri obblighi per ciò che concerne l'adeguamento della strada comunale che dalla nuova strada di accesso al comparto conduce alla strada provinciale di Colle Umberto, non avendo la Italgest dato seguito agli obblighi di cui all'art. 4 che imponevano di predisporre uno specifico progetto esecutivo corredato, fra l'altro, di una dettagliata planimetria riportante gli ingombri della sede stradale e le "incidenze" sulle proprietà contermini che sarebbero state oggetto delle attività espropriativa a carico del Comune di Corciano, così come previsto dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. La diversa interpretazione della norma riportata nell'Interrogazione ripropone sostanzialmente la tesi della lottizzante, antitetica rispetto alla lettura, in fatto e in diritto eseguita dall'Ente";

- Purtroppo, diversamente da quanto sostenuto dall'Assessore, all'esito del giudizio dinanzi al TAR Umbria e di quello successivo di appello (nonché del giudizio di revocazione) il Comune è stato ritenuto responsabile delle violazioni alla convenzione urbanistica e ai principi di buona fede e correttezza contrattuale ed è stato condannato a pagare ad Italgest Srl la somma di € 1.019.919,66;

- Recentemente siamo stati informati che la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, all'esito di un procedimento attivato, nell'interesse del Comune di Corciano, nei confronti dei Funzionari Responsabili delle Aree tecniche del Comune in relazione al danno erariale subito dal Comune di Corciano per la vicenda Italgest (pari ad € 1.019.919,66), ha quantificato la quota di responsabilità a carico degli stessi nella misura del 40% del danno (diversamente ripartito tra i funzionari in considerazione del rispettivo contributo causale), accertando la compartecipazione al determinarsi dell'evento dannoso da parte di soggetti rimasti estranei al processo e riconoscendo che la condotta di alcune componenti di vertice dell'assetto organizzativo dell'Ente locale (Sindaci, Assessori comunali - in particolare quelli competenti per specifica delega - e Segretari comunali pro-tempore), ha concorso alla produzione del pregiudizio in misura prevalente (60% del danno risarcibile) rispetto all'aliquota da attribuire ai Funzionari Responsabili delle Aree tecniche del Comune.

Tutto ciò premesso:

considerata la sollecitudine con la quale l'Amministrazione comunale ha assunto iniziative nei confronti dei propri funzionari ed auspicando che, con lo stesso stimolo, intraprenda azioni idonee anche nei confronti delle *componenti di Vertice dell'assetto organizzativo dell'Ente locale che hanno concorso alla produzione del pregiudizio in misura prevalente (60% del danno risarcibile)*

CHIEDIAMO DI CONOSCERE:

- Se siano state individuate (e in caso affermativo i nominativi) le “componenti di vertice dell'assetto organizzativo dell'Ente locale” (Sindaci, Assessori comunali - in particolare quelli competenti per specifica delega - e Segretari comunali pro-tempore) che, secondo quanto accertato con sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, hanno concorso alla produzione del pregiudizio subito dal Comune di Corciano nella misura attualmente determinata del 60% del danno;
- Se tutti o alcuni dei soggetti individuati rivestono ruoli di vertice nell'attuale amministrazione comunale e, in caso affermativo, se sia stato considerato l'evidente conflitto di interesse nel caso abbiano partecipato a decisioni aventi ad oggetto la vicenda;
- quali iniziative il Comune ha intrapreso o intende intraprendere per il recupero della quota del 60% del danno risarcibile che la sentenza della Corte dei Conti non ha attribuito ai Funzionari Responsabili delle Aree tecniche, al fine di evitare che della suddetta quota di danno se ne debba far carico la cittadinanza.

Si richiede risposta scritta e trattazione alla prima seduta consiliare utile.

Con Osservanza

Gruppo Consiliare '*Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni per Padovano Sindaco*'